



### Giorgio Sacerdoti

(professore emerito di Diritto internazionale dell'Università Bocconi di Milano,  
Dipartimento di Studi Giuridici, e già Presidente della Comunità ebraica di Milano)

## L'Unione delle Comunità ebraiche italiane tra adesione all'ebraismo ortodosso e rappresentanza di tutti gli ebrei italiani: l'Intesa del 1987 è ancora attuale?<sup>1</sup>

Del coraggio e della saggezza dei loro dirigenti, dall'immagine che proiettano di se stessi e conseguentemente dell'intera comunità, dipende il grado di solidarietà e di stima che circondano e difendono le minoranze in generale e quella ebraica in particolare".

(Tullia Zevi, *Introduzione a "Scritti in memoria di Sergio Piperno Beer"*, *Rassegna mensile di Israel*, 1985,-3).

**SOMMARIO:** 1 - Introduzione - 2. Il quadro pluralistico dell'ebraismo diasporico e delle sue organizzazioni - 3. Peculiarità dell'organizzazione dell'ebraismo italiano - 4. Pluralismo interno e tensioni nel contesto unitario delle Comunità - 5. Le origini storiche del peculiare assetto organizzativo dell'ebraismo italiano: l'assenza del movimento riformato in Italia e la normativa statualistica del 1930-31 - 6. La struttura unitaria e l'adesione delle Comunità all'ortodossia nello Statuto e nell'Intesa - 7. Conclusioni: la necessaria conciliazione tra pluralismo e unitarietà tra le varie anime dell'ebraismo italiano.

### 1 - Introduzione

Una discussione su un tema centrale coinvolge, non certo solo da oggi ma attualmente in modo più pressante, l'ebraismo italiano: di chi sia espressione a livello individuale l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) che raggruppa e rappresenta come noto tutte le comunità. Come analizzato qui di seguito, le Comunità e l'Unione si considerano e sono riconosciute come "formazioni sociali tradizionali" dell'ebraismo italiano, ricomprendenti tutti gli ebrei, con diritto e dovere di curarne gli interessi, anche generali, e di rappresentarli. Esse sono espressione di un'unica confessione religiosa, quella ebraica, ai sensi dell'art.8 della Costituzione, i

---

<sup>1</sup> Il contributo, non sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione in un fascicolo speciale della *Rassegna Mensile di Israel*, edita dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in memoria di Tullia Zevi, già suo presidente, per il centenario della nascita.



cui “appartenenti” sono la totalità degli ebrei stabiliti in Italia. In tale veste l’Unione ha stipulato l’Intesa del 1987 con lo Stato ed è stata ivi riconosciuta come “ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell’ebraismo”.

È assodato e riconosciuto che le Comunità hanno come primo compito, in quanto espressione di una confessione - seppure attive istituzionalmente in moltissime attività non religiose - “il soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, *secondo la legge e la tradizione ebraica*”. Tale espressione tradizionale è considerata un riferimento alla *halachà*, cioè al complesso della dottrina e dei precetti dell’ebraismo ortodosso (Torà scritta e orale, *Mishnà* e *Talmud*). Le Comunità e l’Unione si attengono dunque per tradizione e Statuto ai canoni dell’ebraismo ortodosso per quanto attiene a iscritti, attività religiose e di culto, e anche oltre, quando il rispetto delle regole della *halachà* sia rilevante.

È un fatto però che le Comunità italiane sono composte per lo più di ebrei non osservanti, che non si attengono a tali regole non solo nella loro vita quotidiana (scarsa osservanza delle *mitzvot*, i precetti) ma neanche quanto ai riti e alle celebrazioni più importanti, potremmo dire caratterizzanti della religione ebraica (astensione dal lavoro e dall’uso per esempio dell’automobile di sabato e nelle feste, alimentazione *cascer*, astensione dai cibi lievitati di *Pesach*)<sup>2</sup>. Questa maggioranza di ebrei laici, per lo più lontani dall’organizzazione comunitaria (ma tra i quali si rinvengono molti dei dirigenti delle Comunità), si interessano e si impegnano piuttosto in ambito ebraico in attività culturali e sociali ma che prescindono da caratterizzazioni religiose. Essi sono peraltro in massima parte iscritti alle Comunità. Essi accettano che le attività di culto si svolgano secondo la prassi ortodossa (e in questo sono tradizionalisti, pur obiettando alla loro estensione fuori da quest’ambito). In particolare sono ricorrenti e diffusi i contrasti con l’applicazione delle regole halachiche in tema di conversioni e di iscrizione dei figli di matrimonio misto (madre non ebrea) alle Comunità e la loro ammissione alle istituzioni comunitarie<sup>3</sup>. L’opinione largamente diffusa è che l’applicazione delle regole halachiche in materia da parte dei rabbini, che ne hanno il monopolio, sia (diventata) troppo rigida, abbandonando la prassi consolidata della più accogliente tradizione italiana<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> L’osservanza si limita al *seder* pasquale in famiglia e al digiuno nel giorno di *Kippur*.

<sup>3</sup> Come noto, mentre le scuole della Comunità di Torino sono aperte ai non ebrei, a quelle di Milano e Roma l’iscrizione di figli di madri non ebee è problematica anche quando la famiglia vuole allevarli ebraicamente.

<sup>4</sup> Si veda in tale senso la lettera aperta al Rabbino capo di Milano, firmata da circa 400 iscritti alla Comunità pubblicata sul suo *Bollettino* del dicembre 2018, con risposta in calce



Allo stesso tempo, in direzione di una maggiore religiosità, si sono consolidati nell'ambito comunitario gruppi più osservanti, generalmente di matrice non italiana, che mantengono proprie istituzioni, quali sinagoghe, rabbini. Essi hanno persino aperto proprie scuole, considerando quelle comunitarie non sufficientemente religiose.

Infine, un nuovo sviluppo, in tutt'altra direzione si segnala di recente nell'ebraismo in Italia, che mette in difficoltà, almeno potenzialmente la struttura e rappresentanza unitaria dell'ebraismo italiano. Mi riferisco all'organizzarsi di gruppi di ebrei di diverso orientamento religioso, con propri luoghi di culto e attività ad esso improntato, i *reformed*, aderenti all'ebraismo riformato che negli Stati Uniti vanta una lunga tradizione e che vi costituisce la maggior parte degli ebrei "affiliati" a una corrente (*denomination*) dell'ebraismo (accanto agli ortodossi - tra cui si distinguono negli Stati Uniti i *modern orthodox*, i *conservative* o *masorti* e, fuori dagli USA, i *liberal*)<sup>5</sup>. I principi della fede non sono diversi, ma l'accento è posto su diversi aspetti degli elementi fondanti dell'appartenenza all'ebraismo<sup>6</sup>: sintetizzando "dei tre elementi costitutivi del giudaismo, Dio, Torah, popolo ebraico, la riforma valorizza Dio, l'ortodossia la Torah e il conservatorismo il popolo ebraico"<sup>7</sup>.

Divergono soprattutto l'obbligo di osservanza dei precetti (che l'ortodossia, diversamente dalle altre correnti, ritiene di origine divina e quindi immutabile) e le regole e pratiche di culto (per i non ortodossi: uomini e donne non separati, preghiere nella lingua del luogo, e per i riformati ammissione al rabbinato anche delle donne). Un nodo è che le conversioni praticate dai rabbini riformati non sono considerate valide da quelli ortodossi. In conseguenza i convertiti dai primi non sono considerati ebrei dall'ortodossia e non possono quindi iscriversi alle Comunità, che pure rappresentano l'insieme dell'ebraismo (della "confessione ebraica") in Italia. Risulta evidente il potenziale contrasto che ne deriva, tanto più se i riformati italiani fossero anch'essi rappresentati dall'Unione, una volta

---

del Rabbino capo Alfonso Arbib.

<sup>5</sup> Non intendiamo certo qui affrontare la questione che chi sia ebreo, su cui vedi **A. LUZZATTO**, *Il posto degli ebrei*, Einaudi, Torino, 2003. Sull'ebraismo riformato vedi *Reform Judaism*, in [en.wikipedia.org/wiki/Reform\\_Judaism](https://en.wikipedia.org/wiki/Reform_Judaism). Per l'Italia vedi **B. DI PORTO**, *Il movimento di Riforma nel contesto dell'Ebraismo contemporaneo. La presenza in Italia*, Pontecorboli, Firenze, 2018.

<sup>6</sup> Vedi **E. TOAFF** con **A. ELKANN**, *Essere ebreo*, Bompiani, Milano, 1994, a p.13: "gli ebrei sono un popolo che hanno una religione".

<sup>7</sup> Così **G. TAMANI**, *Riforma, ortodossia, conservatorismo*, in *Storia delle religioni. Ebraismo*, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 339-351.



trovato un modo per cui ciò non comporti per quest'ultima il rinnegare la propria identità.

Il nodo è venuto al pettine quando a fine 2018 la FIEP, Federazione italiana dell'ebraismo progressivo, membro della *World Union of Progressive Judaism* (WUPJ)<sup>8</sup> ha chiesto all'Unione che un suo rappresentante sia ammesso quale "osservatore" al Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 41.8 dello Statuto<sup>9</sup>. La Giunta dell'Unione ha risposto in modo interlocutorio, costituendo "un gruppo ristretto, composto di tre rabbini e tre consiglieri "che si dedicherà all'esame delle diverse questioni su cui si ritiene possibile aprire un opportuno confronto, così come sulla specifica richiesta di partecipare come osservatore". Nello stesso documento la Giunta ha riaffermato «che il richiamo, nell'Intesa (art 17) e nello Statuto (art 1), a "Legge e tradizione ebraiche", è da riferirsi alla tradizione rabbinica halachica e talmudica, e conseguentemente colloca in maniera inequivocabile le Comunità Ebraiche Italiane e l'UCEI nell'ambito dell'ebraismo ortodosso»<sup>10</sup>.

È questo sviluppo che mi ha indotto ad affrontare il tema più generale sotteso a quest'ultimo scambio nel presente contributo in ricordo e onore di Tullia Zevi, prima presidente donna dell'Unione. Una ebrea italiana laica e non osservante, rispettosa delle tradizioni anche religiose dell'ebraismo italiano, che si assunse per molti anni il non facile compito di guidare l'ebraismo italiano nel delicato passaggio dal regime legislativo del 1930 a quello costituzionale del 1987-89.

## 2 - Il quadro pluralistico dell'ebraismo diasporico e delle sue organizzazioni

L'assetto dell'ebraismo in Italia è quasi un *unicum* nel panorama dell'ebraismo diasporico così come organizzato nei vari paesi dove esistono collettività ebraiche<sup>11</sup>. L'ebraismo diasporico si caratterizza infatti, sul piano

---

<sup>8</sup> La FIEP è una associazione costituita davanti a notaio, composta da cinque associazioni di ebrei riformati, due a Milano, due a Roma e una a Firenze

<sup>9</sup> "Hanno diritto di partecipare al Consiglio e di prendere la parola un rappresentante dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia (UGEI), dell'Associazione Donne Ebreo d'Italia, della Federazione Sionistica Italiana e della Comunità degli Ebrei Italiani in Israele. Analoga facoltà può essere riconosciuta dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, ai rappresentanti di altre associazioni presenti nella realtà dell'ebraismo italiano".

<sup>10</sup> In neretto nel testo.

<sup>11</sup> La Spagna segue l'Italia nel meccanismo delle intese con le rappresentanze ufficiali delle varie religioni, compreso l'ebraismo. In Francia è il *Consistoire central israélite de France* istituito da Napoleone nel 1808 amministra le attività di culto ebraico (sinagoghe,



religioso da una varietà di correnti religiose, da quelle più ortodosse a quelle “riformate”, con una gradazione di distinzioni e sotto-categorie. Allo stesso tempo l’ebraismo diasporico ricomprende in sé una forte (probabilmente prevalente, e di gran lunga) componente di ebrei che non si riconoscono nella fede e nell’osservanza e pratica religiosa, ma che si affermano come laici (*secular*), che si considerano parte della collettività, al popolo ebraico, per discendenza e libera accettazione di una comunità di valori e di storia, di destino. Il movimento caratterizzante dell’ebraismo degli ultimi 150 anni, il sionismo, è stato del resto un movimento laico-nazionale, affermatosi, almeno agli inizi, in opposizione al rabbinato del tempo. Di qui l’adesione dei molti che si riconoscono ebrei in questo senso a una varietà di associazioni culturali, educative-scolastiche, sociali, assistenziali, di sostegno a Israele e altre in cui si esprime la loro partecipazione e condivisione all’ebraismo. Vi sono infine molti “ebrei lontani” che senza negare le loro radici ebraiche rifiutano di essere definiti come tali, identificandosi pienamente ed esclusivamente con la società circostante a prescindere da tale origine, all’insegna della piena libertà di coscienza<sup>12</sup>.

Il risultato di questa situazione è che, sul piano organizzativo, nella Diaspora esistono e sono attive in ogni paese una varietà di associazioni e istituzioni ebraiche, sorrette dalla libera adesione formale o sostegno, anche solo occasionale, degli ebrei che ne condividono le rispettive finalità. La contemporanea partecipazione sia a quelle religiose che a quelle di altro tipo è ovviamente possibile.

Tali organizzazioni si rapportano al mondo esterno in modo autonomo ma si raggruppano in federazioni o simili nei rapporti con le autorità statali. È così per l’ebraismo americano, quello francese e inglese<sup>13</sup>,

---

rabbini, servizi di *casherut*) e nomina il gran rabbino di Francia.

<sup>12</sup> Cfr. in tal senso il libro di Sandro Gerbi sulla sua famiglia, *Ebrei riluttanti*, Hoepli 2019. Per la varietà di atteggiamenti e orientamenti che caratterizzano l’ebraismo italiano vedi S. JESURUM, *Essere ebrei in Italia nella testimonianza di 21 protagonisti*, Longanesi, 1987.

<sup>13</sup> È così il caso in Francia per il CFRIF, *Conseil représentatif des institutions juives de France*, una federazione di circa 60 organizzazioni ebraiche di varie tendenze e finalità, che spaziano dal *Fonds social juif unifié* alla *Alliance Juive Universelle* (ma non più il Consistoire dal 2004). Negli USA la *Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations* (CoP - *Presidents’ Conference*) è una organizzazione non profit che raggruppa circa 50 organizzazioni, creata per esprimere una voce unica dell’ebraismo americano nei rapporti con il potere esecutivo. Da non confondere in particolare con l’AIPAC, *American Israel Public Affairs Committee*, gruppo di pressione (lobby) di sostegno allo Stato di Israele.

Interessante, per un raffronto con l’Italia in una prospettiva di evoluzione, la struttura del Board of British Jews (dal suo sito <https://www.bod.org.uk>): *The Board of Deputies is the only democratically elected, cross-communal, representative body in the Jewish community.* [ ] It



mentre in Italia l'Unione assomma la cura degli interessi religiosi e di culto a quelli di ordine culturale, sociale e anche politico in senso lato<sup>14</sup>.

In questo contesto internazionale la discussione su "chi sia ebreo" e i criteri rilevanti non sono fondamentali. Per gli ebrei ortodossi sono i criteri della *halachà* (nascita da madre ebrea o conversione secondo i criteri dell'ebraismo ortodosso). Per altre organizzazioni l'appartenenza al popolo ebraico combina una origine familiare (paterna o materna), o, eventualmente, una conversione secondo le regole di una delle correnti religiose dell'ebraismo (*liberal, conservative, reformed*) con una libera adesione individuale.

Così una *congregation* ortodossa americana, cioè una libera associazione che mantenga una sinagoga ortodossa, il suo culto e il suo rabbino, ammetterà solo chi è considerato ebreo secondo i criteri dell'ortodossia e probabilmente sarà amministrata solo da membri osservanti, come lo saranno tendenzialmente gli associati. Altre organizzazioni, sempre su base volontaristica e associativa, ammetteranno, se del tipo *congregation* di culto, coloro che esse considerano ebrei secondo la rispettiva corrente, i quali hanno chiesto di aderirvi. Altre, che perseguono finalità non religiose o di culto, saranno molto più flessibili nei requisiti di adesione.

È un fatto che l'appartenenza all'ebraismo nella diaspora, cioè alla "collettività ebraica" o addirittura al "popolo ebraico", si estende, per comune sentire dentro e fuori dall'ebraismo, a persone riconosciute come tali da correnti non ortodosse, sulla base dei criteri propri delle diverse correnti, sulla base sempre di una scelta individuale. Ciò è confermato dal fatto che per la Legge del ritorno israeliana anche le persone convertite all'ebraismo dal rabinato *reformed* o *conservative* sono legittimate all'immigrazione in Israele in quanto ebrei. La corrente riformata (WUPJ), cui aderisce in Italia la FIEP, fa quindi pienamente parte dell'ebraismo, così

---

*comprises nearly 300 deputies directly elected by synagogues and communal organisations, from youth movements, to social welfare charities and regional councils. In addition, there are also a number of under-35 observers, appointed by synagogues and organisations to supplement their representation and to ensure that a new generation of communally minded activists can contribute to our work on behalf of the community. Each synagogue and institution elects one or more Deputy, depending on the size of that particular body, with elections occurring every three years.*

<sup>14</sup> Si tratta di una pluralità di compiti a volte difficili da riconciliare, vedi la recentissima polemica interna a seguito di un messaggio di augurio indirizzato dalla presidenza dell'Unione al governo 5Stelle-PD "Conte 2", con la circolazione di una lettera aperta di critica di un gruppo di esponenti comunitari per l'inopportuno carattere politico che il messaggio esprimerebbe, in [www.kolot.it](http://www.kolot.it), 3 ottobre 2019.



come ne fanno parte i suoi aderenti o fedeli, anche quelli che i rabbini ortodossi non considerano ebrei.

In altre parole l'appartenenza all'ebraismo diasporico, e non da oggi, va ben oltre alla cerchia degli ebrei considerati tali dalla corrente ortodossa. Basti ricordare che nell'ebraismo americano, il più numeroso nella diaspora, gli ebrei ortodossi costituiscono una minoranza<sup>15</sup>.

### 3 - Peculiarità dell'organizzazione dell'ebraismo italiano

In questo panorama il piccolo ebraismo italiano spicca e si distingue nella sua struttura rispetto al fondamento volontaristico, all'organizzazione su base puramente associativa, e al coordinamento e rappresentanza di tipo federalistico a livello nazionale tipici dell'ebraismo nei vari paesi della diaspora. In Italia vige invece da sempre un'organizzazione unitaria, le Comunità e la loro Unione, che si differenzia dalla situazione degli altri paesi sotto numerosi aspetti:

1. Le Comunità sono considerate "formazioni sociali" in senso sociologico, pre- o non-giuridico. Hanno una base territoriale e comprendono tutti gli ebrei che abitano nel rispettivo territorio, come espressione della "collettività ebraica", riflesso di una realtà sociale che preesiste alla adesione (iscrizione) del singolo.

Le Comunità e l'Unione si vogliono rappresentanti di tutti gli ebrei, a livello locale e nazionale, indipendentemente dall'eventuale orientamento religioso individuale.

2. Come tale l'Unione è riconosciuta dallo Stato italiano, addirittura a livello costituzionale nell'Intesa del 1987 attuativa dell'art. 8 della Costituzione sui rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica, cioè come rappresentante di una unica confessione religiosa, quella ebraica.

3. Le Comunità e l'Unione aderiscono e si riconoscono come parte dell'ebraismo ortodosso. In conseguenza, per poter essere iscritti a una Comunità è necessario essere riconosciuti come ebrei secondo i canoni dell'ebraismo ortodosso. Le Comunità e l'Unione mantengono il culto nelle loro sinagoghe secondo le prescrizioni dell'ortodossia, sotto la direzione di rabbini ortodossi, riconosciuti come tali dai rabbinati ortodossi di Israele e della diaspora.

---

<sup>15</sup> Secondo un'indagine demoscopica del Pew Center del 2013, 35% degli Ebrei americani erano riformati, 18% *conservative*, 10% ortodossi, 6% di altra affiliazione religiosa e 30% non si identificavano con alcuna *denomination*: "A Portrait of Jewish Americans" ([pewforum.org](http://pewforum.org)).



4. Allo stesso tempo le Comunità e l'Unione si prefiggono numerosi scopi e svolgono e sostengono attività che vanno ben oltre un concetto di attività religiosa, seppure estesa alla solidarietà, educazione e istruzione. Attività del tutto "laiche", che in altri paesi, per esempio nella vicina Francia, vengono svolte da istituzioni e associazioni ebraiche del tutto separate da quelle "religiose" che sostengono le sinagoghe, i rabbini, il culto secondo questo o quel modello. Attività caratterizzanti che godono di un'ampia condivisione tra gli iscritti alle Comunità italiane, anche maggiore che per le attività di culto<sup>16</sup>.

5. Questa attività ad ampio raggio delle strutture comunitarie ufficiali, che ne assorbe tra l'altro la maggior parte delle risorse di bilancio (soprattutto le scuole delle Comunità<sup>17</sup>), non è stata di ostacolo peraltro alla creazione e allo sviluppo di numerose associazioni nell'ambito delle Comunità che perseguono indipendentemente scopi ritenuti di "interesse ebraico" da parte di iscritti (e non) alle Comunità<sup>18</sup>.

6. Le Comunità non hanno il monopolio neppure dell'attività più propriamente di religione e di culto. Sono numerose, soprattutto nelle maggiori Comunità di Roma e Milano, le sinagoghe e i centri culturali e di studio di orientamento ortodosso, autonomamente gestite da gruppi associazioni autonomi, aderenti a forme di ebraismo più rigoroso nella pratica di quello delle Comunità, spesso espressione di gruppi sociali di recente immigrazione in Italia, guidate da rabbini non formati in Italia, più tradizionalisti degli ebrei italiani, da secoli assimilati e integrati alla

---

<sup>16</sup> Vedi E. CAMPELLI, *Comunità va cercando ch'è si cara. Sociologia dell'Italia ebraica*, FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 61. Il 54,7% degli intervistati condivide il compito di "curare la scuola e l'educazione ebraica" mentre "Fornire servizi legati all'osservanza religiosa" si colloca al secondo posto col 34,1%. Seguono "sostenere e promuovere la cultura ebraica" (30,6%), "fornire assistenza agli ebrei bisognosi" (26,9%), "assicurare guida e sostegno religioso e morale" (25,7), "rappresentare la popolazione ebraica rispetto all'esterno" (21,8%), "difendere l'immagine degli ebrei di fronte all'opinione pubblica" (18,1%).

<sup>17</sup> Le scuole di ogni ordine e grado gestite dalle Comunità, già parificate e ora paritarie, non sono limitate alla "istruzione ed educazione ebraica" (religiosa), né si limitano a "promuovere la cultura ebraica" ai sensi dell'art. 17 dell'Intesa. Esse sono invece da inquadrarsi tra quelle previste all'art. 11 ("Scuole ebraiche"): "Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuta la libertà di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione" che possono ottenere la parità".

<sup>18</sup> Il Lunario (Annuario) per il 5780 (2019-2020) della Comunità di Milano, che conta poco più di 5000 iscritti, elenca una trentina di enti culturali, sociali, per la promozione dei rapporti con Israele presenti nella città, attivi nell'ambito comunitario.





società circostante, che intendono preservare le tradizioni e i riti particolari dell'ebraismo dei paesi d'origine<sup>19</sup>.

7. Questo fiorire di iniziative all'interno delle Comunità si rivolge anche verso l'esterno, rispondendo all'accresciuto interesse del mondo non ebraico alla cultura, religiosa e non, dell'ebraismo italiano. L'attenzione rivolta all'ebraismo, e l'importanza attribuita al ruolo civile e culturale dell'ebraismo nel nostro paese è negli ultimi decenni cresciuto senza proporzione rispetto ai piccoli numeri dell'ebraismo italiano (circa 25.000 iscritti alle Comunità in totale). Questo sviluppo è valso a superare la precedente disattenzione della società civile e della politica italiana per l'ebraismo e un certo isolamento delle organizzazioni ebraiche, ripiegate su sé stesse, che caratterizzavano le relazioni prima del nuovo regime statutario su base di Intesa. Ciò ha oggettivamente (forse in modo inatteso) aperto maggiormente le Comunità all'interazione con la società circostante (e vice versa) e il fiorire al loro interno di attività sia da parte delle stesse che di gruppi autonomi<sup>20</sup>. Dal Giorno della Memoria a quello della cultura ebraica, dalla istituzione a Ferrara a carico integrale dello Stato del Museo dell'ebraismo italiano e della Shoah (MEIS) alla traduzione monumentale del Talmud promossa dal CNR con l'Unione, finanziata con fonti pubblici, alla nomina di Liliana Segre, testimone instancabile del ricordo della Shoah e del monito che ne deriva, a senatrice a vita da parte del Presidente Mattarella nel 2018, gli esempi sono molteplici. Le migliori relazioni tra ebraismo e cattolicesimo (le visite dei Papi alla Sinagoga di Roma) e le ottime e fitte relazioni, non solo o non tanto politiche, ma anche culturali, scientifiche ed economiche, tra Italia e Israele non sono estranee a questo clima positivo. Esso accresce l'autostima dei singoli ebrei (nel passato per lo

---

<sup>19</sup> Il Lunario di cui sopra elenca (con una lista peraltro incompleta) nove sinagoghe e connessi centri culturali-religiosi presenti a Milano non gestiti dalla Comunità (non sono elencati i due centri dell'ebraismo riformato).

<sup>20</sup> Ritengo che abbia avuto influenza in questo senso la fine della caratterizzazione di tributo obbligatorio del contributo dovuto alle Comunità dagli iscritti prevista dal RD n. 1731 del 1930, dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 239 del 1984, su cui vedi il mio commento in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1984, p. 109 ss. La sua nuova configurazione statutaria di contributo associativo ha stimolato l'avvicinamento dell'amministrazione comunitaria agli iscritti e la ricerca di altre fonti di finanziamento con il *fund raising*. Esso ha portato l'Unione con l'intesa integrativa del 1996 ad aderire al sistema di finanziamento dell'otto per mille (inclusa la partecipazione alle cosiddette "scelte inespresse") che è diventato la principale fonte di finanziamento dell'Unione e delle Comunità, aumentandone considerevolmente le risorse. Inizialmente l'adesione a questo sistema era stata rifiutata all'insegna della laicità (con Tullia Zevi in prima linea in questa direzione).



più “nascosti” fuori dell’ambiente comunitario) e delle Comunità per la propria identità e l’impegno a conservarlo.

8. All’adesione delle Comunità come istituzioni al filone ortodosso si contrappone, come già ricordato, la realtà divergente della collettività degli ebrei italiani. A parte un rispettoso ossequio formale, essi sono in larga maggioranza, come confermato dalle più recenti indagini socio-demografiche del prof. Enzo Campelli<sup>21</sup>, lontani dall’osservanza delle pratiche religiose anche le più caratterizzanti (rispetto del sabato e delle feste, alimentazione *casher*). Un fenomeno che riguarda persino la dirigenza delle Comunità e dell’Unione e che l’evoluzione dei testi normativi riflette<sup>22</sup>. È questo il risultato di un protratto processo di assimilazione e di allontanamento (anche a seguito di conversioni formali che ebbero un picco nell’imminenza e durante le leggi razziali), a seguito di un processo di secolarizzazione iniziato a metà del XIX secolo. Tradizionalmente più osservanti sono invece le collettività immigrate in Italia dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto quelle provenienti dal Medio Oriente (libici a Roma, egiziani, mediorientali e persiani a Milano) che non a caso hanno istituito proprie sinagoghe, centri culturali e sociali, e persino scuole.

9. È peraltro generalmente riconosciuto che la conoscenza della cultura tradizionale, della lingua ebraica e lo studio dei libri sacri si siano estesi negli ultimi decenni tra gli ebrei italiani<sup>23</sup>. È anche cresciuto il numero degli ebrei praticanti e l’osservanza almeno delle prescrizioni religiose

---

<sup>21</sup> Vedi E. CAMPELLI, *Comunità va cercando ch’è si cara*, cit. Il 60% degli intervistati riconosce di partecipare poco o affatto, e non più del 11,6% invece con assiduità alla vita della Comunità (a p. 113). Il livello di osservanza individuale risulta basso nel 15,6% dei casi, medio-basso per il 32,6%, medio nel 21,4%, medio-alto nel 17,7% e alto nel 12,7% (a p. 54). Interessante notare che l’osservanza è più alta a Roma, tra i sefarditi, nelle persone con meno scolarità (alle pp. 56-57, tra coloro che hanno posizioni di status medio-basso. Analogamente per il sostegno dello Stato d’Israele (alle pp. 210-212), con un’ampia convergenza comunque “nell’identificare le critiche alla politica israeliana come manifestazione di antisemitismo”.

<sup>22</sup> Secondo la normativa del 1930 (art.9 del RD n. 1761 del 1930) i consiglieri delle Comunità e dell’Unione per essere eleggibili dovevano avere “regolare condotta religiosa”. Questa oscura formulazione era intesa come precludere la carica per chi avesse contratto matrimonio misto. Nella prassi il requisito era stato progressivamente disatteso soprattutto nelle Comunità minori, anche per l’impossibilità a volte di reperire altrimenti validi candidati alla carica. A seguito di un ampio dibattito nello Statuto del 1987 la dizione è stata modificata all’art. 9 per il quale sono eleggibili gli iscritti da almeno tre anni, almeno ventenni “che, in quanto garanti della continuità ebraica, si impegnano, nell’espletamento del loro mandato, a non assumere comportamenti in contrasto con quanto previsto dal primo comma dell’art. 1”. Quest’ultimo contiene la disposizione che le Comunità sono “organizzate secondo la legge e la tradizione ebraica”.

<sup>23</sup> Vedi in tal senso E. CAMPELLI, *Comunità va cercando ch’è si cara*, cit., p. 173 ss.



fondamentali, in buona parte grazie agli investimenti fatti nella cultura ebraica dalle Comunità e l'impegno dei loro rabbini, oltre che dei centri culturali autonomi e dei rabbini ortodossi che li guidano, ricordati più sopra.

10. Nonostante questi sviluppi in senso "identitario", la realtà dell'ebraismo italiano continua a presentare un notevole "scollamento" tra convinzioni e prassi della maggioranza dei membri delle Comunità da un lato, e adesione, statutariamente sancita, delle stesse all'ortodossia, così come praticata nelle sinagoghe e nei riti e insegnata dai loro rabbini<sup>24</sup>. Ai parametri centrali dell'ortodossia le attività comunitarie si attengono anche nelle loro attività non di culto (scuole, case di riposo, attività sociali, anche quelle non riservate agli iscritti<sup>25</sup>), rispettandole nella propria presenza all'esterno (non partecipazione a eventi pubblici di sabato)<sup>26</sup>. Una situazione peraltro non unica, ma che si riscontra anche in paesi come la Francia o la Germania dove alle correnti ortodosse, pur minoritarie, sono demandate in genere i servizi di culto<sup>27</sup>.

#### 4 - Pluralismo interno e tensioni nel contesto unitario delle Comunità

Questa organizzazione tradizionale ha sinora funzionato, nonostante lo scollamento sopra ricordato, anche esso per così dire storico, riconciliando le contraddizioni sottostanti all'insegna della moderazione reciproca e del

---

<sup>24</sup> E. CAMPELLI, *Comunità va cercando ch'è si cara*, cit., raggruppa le funzioni che gli intervistati indicano per la Comunità come segue: 34,5% formazione e cultura, 29,6% fornire sostegno religioso e morale, 13,8% protezione, 12,9% rappresentanza, 9,2% integrazione e socializzazione (alle pp. 63-66).

<sup>25</sup> Mense *cascer*, rispetto del riposo sabbatico

<sup>26</sup> La questione del rispetto di precetti religiosi in ordine ad attività civili (laiche) di rappresentanza da parte di organi dell'Unione si è posta a proposito dell'invito rivolto dal presidente della repubblica Sergio Mattarella alla presidente dell'Unione Noemi Disegni a presenziare al concerto dedicato alla ex-presidente dell'Unione Tullia Zevi nel centenario della sua nascita. La Consulta rabbinica dell'Unione aveva opinato che la Presidente non doveva partecipare dato che il concerto si teneva nella (ex?) cappella Paolina al Quirinale. In contrario vedi il mio intervento su *Pagine ebraiche* del 23.3.2019 "Il nostro ruolo pubblico è laico". Il recente intervento di Rav Riccardo Disegni, Rabbino capo di Roma *Un'opinione ebraica sul Crocefisso*, [www.kolot.it](http://www.kolot.it) 4 ottobre 2019, conferma autorevolmente la liceità halachica della partecipazione ebraica a cerimonie pubbliche nonostante la presenza (come nel caso evocato nell'articolo di rav Gamliel ai tempi di Gesù) di immagini idolatriche.

<sup>27</sup> Per esempio assicurare la carne e gli altri cibi *cascer*. È il caso del *Consistoire* di origine napoleonica in Francia. Il *Kippur Jude*, che frequenta la sinagoga (ortodossa) solo nel giorno di digiuno di espiazione di Kippur è figura ben nota nella letteratura ebraica e yiddish.



buon senso (quasi “una via italiana all’ortodossia”). Ciò ha reso possibile un “ircocervo” con la testa ortodossa e un corpo che non è ortodosso, ma che accetta il ruolo del primo in materia di religione e di culto, di cui poco si interessa. Una collettività non religiosa, ma che resta contraria a cambiare casacca per indossarne un’altra più consona al suo sentire. Una scelta, che invece l’ebraismo degli Stati Uniti - e non solo - ha fatto a suo tempo in maggioranza, cioè quella di aderire a un tipo di ebraismo quale quello *reformed* o *conservative* (oppure “liberale” come è avvenuto in parte in Francia), abbandonando il ritualismo formalista tradizionale<sup>28</sup> e l’adesione a credenze non più ritenute essenziali e non più condivise dalla maggior parte degli ebrei<sup>29</sup>. La scelta di continuità è stata facilitata dai piccoli numeri dell’ebraismo italiano, dai frequenti rapporti di parentela, da un suo certo isolamento (né sefardita, né aschenazita), anche a causa dell’uso di una lingua marginale nel panorama mondiale come è l’italiano, dai grandi movimenti e dibattiti che si agitano nell’ebraismo mondiale (salvo per quello in tema di sionismo e Israele), soprattutto tra le varie correnti religiose.

Mi sento di affermare, a onore dell’ebraismo italiano, che la vita comunitaria, che si identifica per le ragioni sopradette con quella ebraica, mostra una fattiva collaborazione e interazione tra ebrei di diverso orientamento, che spesso non si ritrova in altri paesi. Nella prassi le Comunità sono un contenitore unitario, aperte a diversi orientamenti, sia accogliendoli al loro interno e valorizzando i loro apporti, che rappresentando verso il mondo non ebraico la ricchezza variegata delle tradizioni ebraiche, da quelle religiose, a quelle culturali, a quelle ... culinarie<sup>30</sup>.

Questo non significa assenza di contrasti e tensioni nell’ambito della collettività ebraica tra orientamenti più tradizionali, spesso più di destra in politica e più filo-israeliani (o meglio filo-governo di Israele “senza né e

---

<sup>28</sup> Nel rito riformato uomini e donne siedono insieme in sinagoga, le preghiere (assai più brevi) sono per lo più nella lingua locale, anche le donne possono diventare rabbini e dirigere le funzioni. La conversione all’ebraismo, in particolare del coniuge ebreo e di figli minori di matrimonio misti, è più agevole e anzi facilitata in un’ottica di apertura e accoglienza.

<sup>29</sup> Così, ad esempio: non accendere la luce né usare l’auto di sabato, astenersi dai cibi proibiti dall’*halachà*, rifiutando di attribuire a questi precetti un’origine divina.

<sup>30</sup> Si pensi alle manifestazioni e incontri indetti in tutte le Comunità nel Giorno europeo della cultura ebraica all’inizio di settembre. Per una visione meno ottimistica vedi il rapporto finale del marzo 2016 della “Task Force Ricerca Campelli”, istituita dall’Unione, che lamenta disaffezione e conflittualità ed evidenzia i pericoli derivanti dall’esistenza di “sotto Comunità” “che vivono in totale autonomia auto-motivandosi”.



senza ma”), e quelli più “laici”. Questi ultimi prevalentemente espressi da ebrei più assimilati, più interessati alle relazioni con la società italiana generale, alla tutela dell’ordinamento democratico, al contrasto al razzismo (e non solo all’antisemitismo, battaglia quest’ultima comune naturalmente a tutti gli ebrei), al dialogo inter-religioso. Un atteggiamento anche più distaccato e autonomo nelle valutazioni delle politiche israeliane, favorevole alla soluzione “due popoli, due Stati”. Si tratta di un divergenze dalle origini lontane, tutto sommato smussato rispetto ai tempi in cui “gli ebrei di sinistra”, comunisti o vicini al PCI, erano combattuti tra adesione al partito, anti-israeliano per ragioni di politica internazionale e allineamento all’URSS, e la propria vicinanza sentimentale alle ragioni di uno Stato d’Israele assediato e demonizzato<sup>31</sup>. Le Comunità mantengono una linea di sostegno ufficiale univoco, esplicito e sentito allo Stato d’Israele, una linea assolutamente condivisa dalla base, anche se di volta in volta, c’è chi vorrebbe un sostegno più deciso con prese di posizione pubbliche, e chi chiede invece che le Comunità e l’Unione, proprio in quanto enti apolitici, si astengano da posizioni “di parte”.

Come ho già accennato, più radicale è un altro contrasto per l’organizzazione comunitaria, che nasce dal fenomeno sottolineato sopra, di comunità formalmente ortodosse, guidate sul piano religioso da rabbini ortodossi, composte peraltro da ebrei che prevalentemente non lo sono affatto. Si tratta delle ricorrenti tensioni tra rabbini e iscritti soprattutto in caso di matrimoni misti (con padre ebreo), a proposito del rigore da parte dei rabbini - diversamente che nel passato - nel riconoscere quali ebrei (conversione) e quindi consentire l’iscrizione alla Comunità (con ricadute quanto all’iscrizione alle loro scuole) dei figli minori. Ne nasce una divaricazione tra comune sentire di partecipazione di queste famiglie miste alla collettività ebraica e mancato status formale di iscritti alle Comunità<sup>32</sup>.

Del resto le indagini socio-demografiche indicano un complesso di ragioni e di sentimenti alla base della identificazione ebraica delle famiglie e dei singoli che fonda l’adesione alle Comunità a prescindere dall’osservanza religiosa. Come bene si esprime Campelli sulla base dei dati da lui raccolti ed elaborati<sup>33</sup>,

---

<sup>31</sup> Per una ricostruzione storica vedi **M. MOLINARI**, *La sinistra e gli ebrei in Italia (1967-1993)*, Corbaccio, Milano, 1995.

<sup>32</sup> Su questo sentire abbastanza diffuso vedi **E. CAMPPELLI**, *Comunità va cercando ch’è si cara*, cit., p. 177. Mi piace ricordare in proposito il mio intervento nel dibattito “Ebreo anche il figlio di papà”, in *Shalom*, aprile 1980: “Non facilitare chi ha fatto matrimonio misto se desidera restare nell’ebraismo, significa ridurre sempre di più il nucleo”.

<sup>33</sup> **E. CAMPPELLI**, *Comunità va cercando ch’è si cara*, cit., pp. 166-167, da cui risulta come primo elemento indicato come base della identificazione ebraica degli intervistati: 22,8%:



Il bisogno di continuità storica, il senso di colleganza fondamentale con un patrimonio di cultura e di tradizioni rimane in ogni caso decisivo. E, in ogni caso *a partire da questo nucleo decisivo* possono darsi modalità diverse: da un lato *sentirsi ebrei* senza sperimentare né una significativa osservanza né una forte appartenenza alla Comunità e alle regole, in qualche misura sentirsi *singolarmente* ebrei, e, dall'altro *sentirsi ebrei* sulla medesima base ma integrandovi una forte osservanza e uno spiccato senso di appartenenza comunitaria”

### 5 - Le origini storiche del peculiare assetto organizzativo dell'ebraismo italiano: l'assenza del movimento riformato in Italia e la normativa statualistica del 1930-31

La struttura organizzativa appena descritta e la sua permanenza sono il retaggio della storia dell'ebraismo italiano, nei suoi aspetti sociologici e giuridici: assenza di “riforma” nell'ebraismo italiano, che è rimasto formalmente aderente alla corrente ortodossa tradizionalista in materia di religione e di culto, da un lato. Dall'altro lato, prolungata diretta disciplina legislativa dell'organizzazione ebraica da parte dello Stato, configurata per legge - quasi in termini di *ancien régime* - come struttura cui appartengono tutti gli ebrei e che tutti li rappresenta. Questo assetto è rimasto in vigore, nella forma e nella sostanza anche dopo l'apertura dei ghetti e la fine delle discriminazioni con l'attribuzione dell'uguaglianza dei diritti agli ebrei in Piemonte nel 1848. Ciò per effetto della Legge Rattazzi sulle Comunità israelitiche del 1857, che non fu però estesa a tutta Italia dopo l'Unità. Questa impostazione fu rinnovata nel 1930 in chiave più statualistica, col consenso della dirigenza comunitaria dell'epoca: iscrizione obbligatoria degli ebrei alle Comunità, configurate come enti di diritto pubblico sottoposti al controllo dello Stato, dotate di potere impositivo. I decreti del 1930-31 (detti anche “Legge Falco”)<sup>34</sup> vanno collocati nel quadro della

---

continuare una storia familiare; 22,2% condividere valori morali; 10,9% condividere un particolare rapporto con Dio; 8,4% sentirsi parte di una comunità di un popolo; 7,4% perpetuare tradizioni; 6,2% trasmettere l'ebraismo ai figli; 6% osservare le *mitzvot*.

<sup>34</sup> RD 30 ottobre 1930 n. 1731 e RD 19 dicembre 1931 n.1560, emanati sulla base della legge 24 giugno 1929 n. 1159 (quest'ultima tuttora in vigore). Su questo regime, in senso apologetico, contrapposto alla pluralità di normative applicabili in precedenza e contro la libertà di dissociazione per chi non si convertisse ad altra religione vedi la nota presentazione fattane dall'ispiratore, Mario Falco, esponente delle Comunità ebraiche e professore di diritto ecclesiastico nell'Università di Milano, *Lo spirito della nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, 1931, pp. 1-22. Sul consenso delle autorità comunitarie vedi *ivi* p. 8, su cui anche A. CALÒ, *La genesi della legge del 1930*, in



riforma dei rapporti Stato-Chiesa del 1929 e della nuova politica religiosa del regime fascista: soluzione della “Questione romana” con la creazione dello Stato del Vaticano; alleanza del fascismo con la Chiesa e il cattolicesimo, riproposto come religione di Stato con il Concordato; disciplina discriminatoria delle altre confessioni, quelle “a-cattoliche”, come “culti ammessi”<sup>35</sup>.

Un regime rimasto in vigore ben oltre alla Costituzione repubblicana del 1948, come del resto il Concordato del 1929, cioè fino alla “stagione delle Intese” (anni 1980) con cui ha avuto finalmente attuazione l’art. 8 della Costituzione. La stipula di queste ultime con numerose confessioni diverse dalla cattolica è, come noto, coeva e connessa alla riforma del Concordato lateranense con gli Accordi di Villa Madama del 1984. In concomitanza con la sostituzione della normativa dell’epoca fascista con una disciplina conforme alla Costituzione intervenne la Corte costituzionale dichiarando a due riprese incostituzionali varie norme caratterizzanti del regime statualistico del 1930-31, sia per la forma - compressione della libertà di adesione individuale del singolo ebreo e della autonomia statutaria delle Comunità - che per i contenuti della disciplina<sup>36</sup>.

---

*Rassegna mensile di Israel*, 1985, p. 334 ss.

<sup>35</sup> Per gli aspetti storico-giuridici tra i molti studi vedi **G. FUBINI**, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1974, 1988; il numero della *Rassegna mensile di Israel*, 1985, n. 3, *La Comunità ebraica in Italia*, con scritti in memoria del presidente dell’Unione Sergio Piperno Beer; **S. DAZZETTI**, *L’autonomia delle Comunità ebraiche nel Novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Giappichelli, Torino, 2008. Sul passaggio dal vecchio al nuovo regime vedi i miei contributi *Ebraismo e costituzione: prospettive di intesa tra Comunità israelitiche e Stato*, in C. MIRABELLI (a cura di), *Le intese tra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 83-112, e in *Rassegna mensile di Israel*, 1979, p. 329 ss; *Comunità Israelitiche (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia giuridica (Treccani)*, vol. VII, Roma, 1988; **G. DISEGNI**, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia. Dal diritto all’uguaglianza al diritto alla diversità*, Einaudi, Torino, 1983.; **G. FUBINI**, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano: dal periodo napoleonico alla Repubblica*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1998.

<sup>36</sup> Alla prima sentenza (n. 239 del 1984) di incostituzionalità della norma che prevedeva contributi obbligatori a carico degli iscritti, in connessione con l’iscrizione *ex lege* alle Comunità, seguì la sentenza n. 259 del 1990 che dichiarò illegittime numerose norme dei decreti del 1930-31 in quanto attribuivano carattere pubblicistico a enti confessionali come le Comunità, in contrasto con il “supremo principio” costituzionale della laicità dello Stato, che la Corte aveva poco prima espresso nella sentenza n. 203 del 1989. La sentenza n. 259 del 1990 fu peraltro pronunciata dopo l’entrata in vigore della L. n. 101 del 1989 di approvazione dell’Intesa che aveva sostituito la normativa del 1930-31, quindi dopo che la normativa dichiarata incostituzionale aveva cessato di essere in vigore.



## 6 - La struttura unitaria e l'adesione delle Comunità all'ortodossia nello Statuto e nell'Intesa

Il mantenimento di numerosi aspetti tradizionali e caratterizzanti dell'organizzazione ebraica in Italia, evidenziati sopra, risulta da svariate disposizioni della nuova, vigente disciplina del 1987-89 (Intesa con lo Stato e Statuto dell'ebraismo italiano) e dal loro complesso.

### 1. Premessa è l'art.8 della Costituzione, secondo il quale:

“Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge in base a intese con le relative rappresentanze”.

L'apertura dei negoziati tra Stato e l'allora Unione delle Comunità israelitiche italiane, regolata dai decreti del 1930-31<sup>37</sup>, e la stipula dell'Intesa presupponevano dunque che l'Unione fosse riconosciuta dallo Stato, come fu il caso pacificamente, come “rappresentanza” della “confessione ebraica” ai sensi dell'art. 8, quale confessione unica e unitaria. L'ultimo paragrafo del Preambolo dell'Intesa recita coerentemente con queste premesse, “riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la *confessione ebraica* ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione”<sup>38</sup>.

Ricordo che l'Intesa è suddivisa in *due parti*<sup>39</sup>. La *prima* (artt. 1-15) riguarda prevalentemente, in analogia con le intese con le altre confessioni,

---

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 18 dell'Intesa l'UCII “conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane”, dunque con totale continuità e mera modifica del nome. Parimenti ci fu piena continuità delle Comunità con i loro organi e i loro iscritti.

<sup>38</sup> La legge di approvazione 8 marzo 1989 n. 101 è intitolata, analogamente a tutte le altre leggi di approvazione di intese, “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane”. Essendo l'Unione l'ente esponenziale della confessione ebraica in Italia, l'intesa dello Stato con essa, in quanto “rappresentanza” della confessione ebraica (l'ebraismo), costituisce la base della regolazione per legge dei rapporti tra Stato e la confessione ebraica ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

<sup>39</sup> Viene richiamata qui di seguito la numerazione dell'Intesa, che è allegata alla L. n. 101 del 1989 nella Gazzetta ufficiale, rispetto alla quale quella della legge è scalata di un numero (l'art. 1 dell'intesa è ripreso all'art. 2 della L. n. 101 e così di seguito). Ciò perché l'art. 1 della legge che sancisce che i rapporti tra l'Unione e lo Stato sono regolati dalla legge medesima, “sulla base della intesa stipulata il 27 febbraio 1987” non è ovviamente presente nell'Intesa. Nella legge non è stato inoltre ripreso il titolo di ogni articolo che nell'Intesa ne indica utilmente il contenuto. Sulla Intesa vedi soprattutto gli *Atti del Convegno* per il suo ventesimo anniversario, cit., in *Rassegna* 2009, n. 3, che riproduce i documenti ufficiali di





la tutela della libertà religiosa degli ebrei in relazione alle particolarità del culto e dei riti ebraici, che il diritto generale dello Stato è suscettibile di comprimere in assenza di norme specifiche di riconoscimento e di sostegno. Così per il diritto degli ebrei (senz'altra specificazione) di osservare il riposo sabbatico (art. 3) e le festività religiose elencate all'art. 4, la macellazione rituale (art. 5), il diritto a cibo *casher* a cura delle Comunità nei luoghi di detenzione, l'assistenza religiosa a militari, ricoverati, e detenuti (artt. 6-8), l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche (art. 10), il diritto di istituire scuole ebraiche paritarie da parte delle "Comunità, le associazioni e gli enti ebraici", il matrimonio religioso con effetti civili (art. 13), il rispetto degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico (art. 14), i cimiteri ebraici (art. 15). Il ruolo delle Comunità e dell'Unione è al riguardo prevalentemente di supporto e di certificazione<sup>40</sup>. I diritti individuali sanciti spettano a chi li invoca in quanto ebrei indipendentemente dall'iscrizione a una Comunità e al riconoscimento da parte di questa.

La *seconda* parte (artt. 16-32) riguarda il riconoscimento da parte dello Stato delle Comunità e dell'Unione, della loro peculiare tradizionale struttura o "natura" di enti originari territoriali con compiti generali e specifici, e della loro organizzazione nazionale (l'Unione), in continuità con l'organizzazione in essere.<sup>41</sup> In ossequio ai principi costituzionali le questioni organizzative, inclusa l'appartenenza, l'iscrizione, la loro gestione, sono invece di competenza statutaria.

2. *Le Comunità e l'UCEI non sono libere associazioni, bensì "formazioni sociali originarie".*

Come recita l'art. 1 dello Statuto, redatto a seguito di un vivace dibattito nell'ambito comunitario, parallelamente all'Intesa, e conclusosi addirittura dopo la firma di questa<sup>42</sup>:

---

parte ebraica sul negoziato, la stipula e l'elaborazione dello Statuto, tra cui, a p. 237 ss, il *Parere* della Consulta rabbinica sulle prime bozze dell'Intesa e dello Statuto del 1983.

<sup>40</sup> Ad esempio quanto ai ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari che possono visitare tali strutture senza particolari autorizzazioni all'art. 9.

<sup>41</sup> Vedi all'art. 17 l'elenco delle Comunità esistenti, che "conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate"

<sup>42</sup> L'Intesa fu firmata il 27 febbraio 1987 da Tullia Zevi per l'Unione e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi per il Governo, a seguito di un negoziato condotto per lo Stato da una Commissione presieduta dal prof. Margiotta Broglio sotto la responsabilità del sottosegretario dell'epoca alla presidenza del Consiglio Giuliano Amato. Per l'Unione la Commissione (o delegazione) era costituita dagli avvocati, consiglieri in carica o passati dell'Unione, Guido Fubini, Vittorio Ottolenghi, Dario Tedeschi e dal sottoscritto. Un



“Le Comunità Ebraiche, istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie, organizzate secondo la legge e la tradizione ebraiche, ciascuna nell'ambito della propria circoscrizione. Esse provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose e delle diverse esigenze associative, sociali e culturali degli ebrei. Le Comunità costituiscono tra loro l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, espressione unitaria dell'ebraismo in Italia”.

Questa natura delle Comunità come “formazioni sociali” di cui all'art. 2 della Costituzione<sup>43</sup>, per di più “originarie,” è riconosciuta, direi solennemente, nell'Intesa all'art. 17 “Comunità ebraiche” (art. 18.1 L. n. 101 del 1989):

Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.

---

gruppo di ebrei laici, non osservanti, che si batté - a precipuo beneficio degli ebrei ortodossi e osservanti - perché lo Stato riconoscesse agli ebrei fino all'ultimo diritto di praticare e rispettare i precetti della propria religione.

Lo Statuto fu approvato dal Congresso straordinario dell'Unione il 6-8 dicembre 1987. Secondo l'articolo finale dell'intesa (art. 34), il Governo avrebbe presentato al Parlamento il disegno di legge di approvazione dell'intesa (solo) dopo che il Congresso straordinario dell'Unione lo avesse approvato e lo stesso fosse stato depositato “subito dopo” al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 19. L'art. 34 non è riprodotto nella legge n. 101 in quanto il suo dettato doveva aver attuazione, e la ebbe, prima della legge di approvazione, come condizione del venire in essere di quest'ultima.

<sup>43</sup> Secondo la dottrina politico-giuridica di derivazione liberale e cattolica, anti-statalistica (in opposizione alla dottrina dello Stato propria del regime fascista) il concetto di “formazioni sociali originarie” cioè “naturali”, preesistenti allo Stato, ricomprende la famiglia, le comunità religiose, le minoranze etniche o linguistiche, collettività locali omogenee, tutte espressione di auto-organizzazione “naturale” che lo Stato riconosce ma non istituisce e che deve rispettare nella loro essenza in un ordinamento democratico rispettoso delle libertà individuali e collettive. La libertà individuale impone che il singolo possa aderirvi ma non possa essere costretto a farne parte né dallo Stato né dalla organizzazione espressione di tali formazioni. Di qui la dichiarazione da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 239 del 1984) della illegittimità della norma del RD n. 1730 del 1930 che disponeva la “appartenenza obbligatoria” (definita anche “coattiva” o “necessaria” o “automatica”) alle comunità israelitiche, salvo esplicita dichiarazione “di non voler essere considerato ebreo ai sensi del decreto medesimo”. L'art. 1 del RD n. 1731 del 1930 definiva le Comunità israelitiche come “corpi morali” (“corporazioni necessarie” le chiama **M. FALCO**, *Lo spirito della nuova legge*, cit., p. 9) “che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e la tradizione ebraica”.



Da notare in proposito che sia nell'Intesa che nello Statuto si parla di "ebrei" e non, in modo che sarebbe più limitativo, di stampo più chiaramente associativo-volontaristico, di "iscritti alle Comunità".

3. *Le Comunità e l'Unione si riconoscono liberamente come espressione unitaria e complessiva dell'ebraismo in Italia.*

Lo Statuto è "Statuto dell'ebraismo italiano", così come definito agli artt. 17, 19 e 34 dell'Intesa. Non è solo "statuto dell'Unione" oppure delle Comunità, a sottolineare che la portata dell'organizzazione dell'ebraismo italiano in esso configurata va oltre alla disciplina dei fini e dell'articolazione interna di una associazione o di una associazione tra associazioni.

Il suo Preambolo recita significativamente:

"Il presente statuto, approvato dal Congresso Straordinario dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane riunitosi a Roma il 6-7-8 dicembre 1987, costituisce libera espressione dell'autonomia di organizzazione che la Costituzione italiana riconosce e garantisce alle Comunità ebraiche, formazioni sociali originarie, la cui esistenza plurimillenaria si basa sui principi religiosi etici e sociali dell'ebraismo. Esse provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose e delle diverse esigenze associative, sociali e culturali degli ebrei. Le Comunità costituiscono tra loro l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, espressione unitaria dell'ebraismo in Italia".

4. *L'Intesa dà atto che le Comunità e l'Unione rappresentano tutti gli ebrei d'Italia, e quindi, per quanto di competenza, iscritti e non iscritti.*

In questo senso all'art. 17 (art. 18.2 L. n. 101 del 1989) viene riconosciuto che le Comunità "provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale", mentre l'Unione (art. 18 dell'Intesa, artt. 19.1 e 19.2 della L. n. 101 del 1989) "è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo"; "cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia".

La "confessione ebraica" è dunque una sola e l'Unione ne è la rappresentante verso lo Stato, con i diritti, ma anche i doveri e le responsabilità che ne conseguono.



5. *Alle Comunità hanno diritto di essere iscritti, con i conseguenti obblighi, tutti gli ebrei residenti nella circoscrizione rispettiva, in quanto la Comunità li riconosca tali in conformità allo Statuto*<sup>44</sup>.

Come recita l'art. 2.1 dello Statuto:

Secondo la legge e la tradizione ebraiche fanno parte della Comunità<sup>45</sup> gli ebrei che risiedono nella circoscrizione della stessa. I diritti e i doveri di cui al presente Statuto dipendono dall'iscrizione, che è formalizzata con esplicita dichiarazione o deriva da atti concludenti. Per i minori provvede chi esercita la potestà.

Le Comunità hanno dunque un fondamento "sociale-storico", pre-giuridico e pre-statuale. Allo stesso tempo, l'adesione del singolo ebreo, che non è subordinata a nessuna pratica religiosa o osservanza dei riti<sup>46</sup>, è di tipo associativo, diversamente che nel regime del 1930<sup>47</sup>, in doverosa

---

<sup>44</sup> Per quanto attiene ai criteri religiosi, l'iscrizione *ex novo* richiede il nulla osta del rabbino capo con diritto dell'interessato a ricorrere alla Consulta rabbinica dell'Unione quando il diniego all'iscrizione da parte della Comunità "sia motivato da ragioni attinenti alla legge ed alla tradizione ebraiche" (Art. 4.2 e 48.2(e)).

<sup>45</sup> Nel testo del 1987 "appartengono", come nel decreto del 1930, termine sostituito con quello attuale nella revisione, anche formale dello Statuto del 2010, in quanto ritenuto linguisticamente più consono.

<sup>46</sup> Come proclamava un mio cugino, autorevole esponente comunitario della precedente generazione, quando lo incontravo in sinagoga nel giorno di Kippur (il solo in cui egli ne varcava la soglia, dopo esservi giunto a digiuno, ma guidando la sua auto): "Grazie a Dio sono ateo".

<sup>47</sup> Gli ebrei "appartenevano" alla Comunità salvo dissociazione. È discusso se l'adesione degli ebrei alla Comunità era da definirsi obbligatoria (salvo dissociazione) oppure "automatica". Secondo l'art. 4 del RD n. 1731: "Appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa". Secondo **M. FALCO**, *Lo spirito della nuova legge*, cit., p. 9: "cioè coloro che la legge e la tradizione ebraica considerano tali, - per il fatto stesso della loro residenza nella circoscrizione territoriale di ciascuna comunità, senza che abbia nessuna rilevanza né la manifestazione della volontà iniziale di appartenervi, né una qualunque partecipazione a riti esterni". Ai sensi dell'art. 5: "Cessa di far parte della Comunità chi passa ad altra religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita ai fini del presente decreto". In merito vedi la lettera di protesta indirizzata a Falco dal giurista e uomo politico Ludovico Mortara, in **M. BONI**, *Il figlio del rabbino, Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Viella, Roma, 2019, p. 236 ss., in quanto la nuova normativa lo obbligava all'iscrizione alla Comunità di Mantova per non perdere il diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia. Le Comunità dovevano tenere un registro delle dissociazioni e delle abiure. Da quello di Milano (conservato nell'Archivio comunale) risultano per il periodo 1929-1937 (precedente quindi alle leggi razziali) oltre 1000 dichiarazioni, tra cui personaggi illustri, per esempio l'ex-rettore dell'Università Bocconi Angelo Sraffa.



aderenza ai principi di libertà individuale e di diritti fondamentali<sup>48</sup>. Mi piace citare al riguardo cosa scriveva nel 1931 Mario Falco con parole ispirate:

“Il legislatore ha così riconosciuto la caratteristica reale della appartenenza alla società ebraica [...] accogliendo il principio già efficacemente illustrato da G.B. Cassinis nella discussione della legge del 1857 alla camera subalpina, che le comunità sono società necessarie, come la famiglia, il comune, lo Stato, e ripudiando la concezione astratta della ideologia separatista, che pretende di assimilare le comunità, le quali vivono da secoli e nei secoli vivranno, e provvedono a bisogni superiori e insopprimibili, alle società e alle associazioni che sorgono anche per fini più futili e contingenti e nelle quali liberamente si entra e dalle quali liberamente si esce con una lettera di dimissioni o con la vendita delle azioni”.

6. *Le Comunità e l’UCEI hanno funzioni che vanno ben oltre a quello, indicato in primo luogo all’art. 17 dell’Intesa di provvedere “al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche*

Il testo dell’art. 17 dell’Intesa (art. 18.2 della L. n.101) prosegue

“La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l’esercizio del culto, l’istruzione e l’educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all’assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse”.

Non è casuale la formula “La Repubblica italiana prende atto [...]”. Le funzioni delle Comunità di cui lo Stato prende atto vanno infatti oltre a quanto è tipico per un organismo “religioso” espressione di una confessione, anche se attualmente la dimensione sociale e assistenziale, esplicantesi in attività non solo a favore dei propri aderenti, è diventata normale da parte di enti religiosi. Soprattutto il concetto di “cultura ebraica”

---

<sup>48</sup> Si può dunque ben essere e considerarsi ebreo e non essere iscritto alla Comunità. Resta da chiedersi se con la nuova disciplina sia cessata quella “così grande confusione fra l’appartenenza alla confessione e l’appartenenza alla comunità, fra la fede e l’esercizio del culto esterno, fra abiura e la dissociazione, tra i penetranti della coscienza individuale e le pubbliche dichiarazioni di uscita dalla confessione” che Falco lamentava nella disciplina ante 1930 e che egli riteneva la normativa del RD n. 1731 avesse risolto - anche per frenare il fenomeno ( non ignoto neppure oggi) di chi esce dalla Comunità essenzialmente per non pagare il contributo - sia pure, secondo la sua stessa ammissione, “ scegliendo una formula, che non è la più schietta, né la più felice” (M. FALCO, *Lo spirito della nuova legge*, cit., p.12)



va molto al di là della nozione, separatamente menzionata, di “istruzione ed educazione religiosa”<sup>49</sup>.

Lo Statuto all’art. 1.2 dettaglia in tredici voci le funzioni proprie, istituzionali, delle Comunità, per adempiere al dettato dell’art. 1.1 secondo cui “Esse provvedono al soddisfacimento delle esigenze religiose e delle diverse esigenze associative, sociali e culturali degli ebrei”. Limitandoci a riportare le funzioni e attività più significative per l’assolvimento di compiti generali a beneficio “dell’ebraismo” e della collettività ebraica in generale, eccedenti un’attività tipicamente religiosa e di culto o rivolta solo agli iscritti, spiccano:

- (a) curare l’esercizio del culto, assicurare i servizi rituali, provvedere all’istruzione e all’educazione ebraica;
- (b) promuovere e divulgare il pensiero, la lingua e la cultura ebraica
- (d) istituire, gestire, organizzare corsi e scuole di ogni ordine e grado che assicurino un insegnamento ispirato ai principi dell’ebraismo;
- (e) istituire, gestire e organizzare ospedali, ambulatori, campeggi, colonie, mense, orfanotrofi, strutture ricettive, e ogni altra struttura destinata al soddisfacimento delle esigenze sociali della collettività ebraica;
- (m) provvedere in genere alla tutela e alla rappresentanza degli interessi morali degli ebrei e intrattenere rapporti con enti e istituzioni pubblici e privati.

#### 7. *Il richiamo alla “legge la tradizione ebraiche” nella Intesa e nello Statuto*

È questo un termine tradizionale che proviene dalla normativa del 1930-31<sup>50</sup> e che si ritiene da sempre un riferimento alla *halachà*, in particolare così come praticata (“tradizione”) in Italia<sup>51</sup>. Nell’Intesa il termine si rinviene due volte all’art. 17 (art. 18.1 della L. n. 101):

---

<sup>49</sup> Nello stesso senso l’Intesa disciplina le “istituzioni ed enti ebraici” all’art. 20 (art. 21.3 L. n. 101) e assicura agli incaricati dell’Unione e delle Comunità di rispondere a richieste provenienti dall’ambito scolastico “in ordine allo studio dell’ebraismo” (non solo dunque della “religione ebraica”).

<sup>50</sup> Vedi art. 1 del RD n. 1731.: “Le Comunità israelitiche sono corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni degli israeliti secondo la legge e la tradizione ebraica”.

<sup>51</sup> Cfr. sentenza n. 239 del 1984, cit.: “Il decreto del 1930 non indica chi debba considerarsi “israelita”, e quindi destinatario del precetto dell’art. 4. Anche a questo riguardo si ha una interpretazione largamente prevalente, nel senso che il legislatore rinviò, per tale determinazione, alle norme ed alle tradizioni ebraiche, secondo le quali é ebreo chiunque sia nato da madre ebrea, o sia stato accolto nell’ebraismo con i prescritti atti rituali”.



“Le Comunità [...] provvedono, ai sensi dello Statuto dell’ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche” e “contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all’assistenza agli appartenenti delle Comunità stesse”.

Nello Statuto il termine è ripreso più ampiamente in quanto esso è riferito alla loro organizzazione (“sono organizzate secondo la legge e la tradizione ebraiche”) e alle funzioni del rabbino capo della Comunità (“sulla base delle competenze e delle responsabilità che gli sono riconosciute dalla legge e dalla tradizione ebraiche”)<sup>52</sup>.

Varie disposizioni dello Statuto e più ampiamente numerose disposizioni sull’organizzazione, agli organi (e loro funzioni) delle Comunità e dell’Unione riflettono questo parametro: dall’iscrizione alla comunità (che richiede il parere favorevole del rabbino capo della Comunità), al ruolo del rabbino e dalla Consulta rabbinica, organo dell’Unione a livello nazionale. Il suo ruolo non è di governo delle Comunità e dell’Unione - che è affidato ai laici (anche questo secondo la tradizione), ma ha funzione consultiva in materie considerate religiose, di culto, rito, di direzione del culto e dei servizi religiosi, di “riferimento etico e religioso”<sup>53</sup>.

## **7 - Conclusioni: la necessaria conciliazione tra pluralismo e unitarietà tra le varie anime dell’ebraismo italiano**

### *1. Considerazioni generali*

È tempo di trarre delle conclusioni su come conciliare e salvaguardare, come finora, (se lo si vuole in quanto lo si ritiene meritevole, come io ritengo) l’assetto unitario e insieme pluralista dell’ebraismo italiano. Pur essendo le Comunità e l’Unione espressione di una “confessione religiosa”,

---

<sup>52</sup> Per una prospettiva storica vedi **G. LUZZATTO VOGHERA**, *Rabbini*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

<sup>53</sup> Vedi l’art. 29 dello Statuto sul Rabbino capo (testo modificato del 2017): “Il Rabbino Capo, sulla base delle competenze e delle responsabilità che gli sono riconosciute dalla legge e dalla tradizione ebraica, nell’esercizio delle sue funzioni di magistero, giurisdizione, direzione del culto e dei servizi religiosi, promuove la vita ebraica nella Comunità con il sostegno del Consiglio e della Giunta. Rappresenta il riferimento etico e religioso della Comunità e garantisce il rispetto della legge e della tradizione ebraica nell’attività della stessa. Guida e indirizza l’educazione ebraica formale ed informale scolastica, extrascolastica e nelle altre strutture comunitarie”.



essi non possono essere definiti solo come enti confessionali o religiosi; accanto a queste attività e finalità ne perseguono istituzionalmente molte, anche solo vagamente connesse. Esse non sono espressione solo di un gruppo religioso ma della collettività ebraica in Italia.

Questo assetto si riflette nella loro gestione, con una testa laica (i consigli delle Comunità e dell'Unione e i loro presidenti) e una religiosa (i rabbini, che come noti sono "maestri" e non "sacerdoti"). Richiamerei i "due soli" della rappresentazione dell'Europa medievale da parte di Dante Alighieri: l'Imperatore e il Papa, cui era affidata la cura rispettivamente della sfera civile e religiosa, del sacro e del profano, dello spirituale e del terreno, dei popoli del Sacro Romano Impero. Ciascuno nella sua sfera, i cui confini erano fonte di frequenti contrasti (così come tra Re e Sommo Sacerdote nell'antico Israele)<sup>54</sup>.

La rappresentanza spetta quindi ai consigli e ai presidenti sul piano generale - verso lo Stato in tutte le sue articolazioni e le autorità locali; oppure in occasione di incontri con rappresentanti di Israele in visita in Italia. Sul piano religioso invece, anche verso l'esterno, essa spetta ai rabbini (così nel dialogo inter-religioso o per assicurarsi il rispetto dei riti ebraici e dei diritti di libertà di culto sanciti nell'Intesa). In pratica si ha nella maggior parte una presenza e rappresentanza congiunta.

Nell'attività religiosa e nella loro organizzazione interna le Comunità rispettano la *halachà*, secondo i dettami dell'ebraismo ortodosso. Rispettare non significa però necessariamente "attenersi" per quanto riguarda lo svolgimento di attività che sono espressione e sono di rappresentanza della collettività ebraica nel suo complesso. Ciò implica il tenere conto del pluralismo interno che non è solo sociale e culturale (laici/religiosi, osservanti/non osservanti) ma anche religioso (presenza di gruppi organizzati di ebrei riformati o altri e di ebrei "ultra ortodossi").

2. *La richiesta dell'ebraismo riformato di avere Osservatori nel Consiglio dell'Unione è legittima e la sua accettazione è doverosa.*

Ritornando alla questione iniziale, la richiesta della FIEP di avere propri osservatori nel Consiglio dell'Unione non dovrebbe suscitare particolari problemi e tanto meno essere rigettata da parte degli organi dell'Unione per le ragioni espresse più sopra alla luce di quella che è la realtà sociale

---

<sup>54</sup> Nel Sacro romano impero era però il papa che dava (e poteva revocare) l'investitura all'imperatore. Nell'organizzazione ebraica italiana invece, i consigli sono eletti dal popolo e a loro spetta nominare il rabbino!





dell'ebraismo italiano, che le Comunità e l'Unione tutto ricomprendono e rappresentano in base allo Statuto e all'Intesa.

Poiché l'ammissione dei riformati quali osservatori non intacca il funzionamento delle Comunità "secondo la legge e le tradizioni ebraiche", neppure i settori e gli aderenti alle Comunità che considerano negativamente l'ebraismo riformato dovrebbero opporsi.<sup>55</sup> Non rilevano infatti in proposito le diverse opinioni che vigono in materia all'interno delle Comunità. Per gli ortodossi l'allentamento delle regole porta alla disgregazione<sup>56</sup>. Altri, laici e non necessariamente simpatizzanti dei movimenti non ortodossi, vedono invece questa presenza come una positiva alternativa, atta a mantenere nell'ambito ebraico, religiosamente caratterizzato e organizzato con luoghi di culto e rituali propri, quel crescente numero di ebrei che non intende sottostare ai rigidi tradizionali precetti dell'ortodossia, insieme ai loro figli, anche quelli con un solo genitore ebreo<sup>57</sup>.

La partecipazione come osservatori non implica un'influenza "indebita" sulle decisioni e la politica dell'Unione, che peraltro non si occupa di culto<sup>58</sup>. La norma che prevede la ammissione di osservatori alle

---

<sup>55</sup> A meno di considerare gli ebrei non ortodossi e le loro istituzioni quali non ebrei nel loro complesso. Per le ragioni esposte si tratta di una posizione sociologicamente, demograficamente e legalmente insostenibile. A ragione hanno suscitato sdegno le affermazioni di quel rabbino ultra ortodosso di Israele che dopo l'attentato alla sinagoga (*conservative*) di Pittsburgh il 27 ottobre 2018, sostenne che non si trattava di un attentato antisemita perché l'obiettivo e le 11 vittime non erano ebrei.

<sup>56</sup> Così già il rabbino Giuseppe Laras nel dibattito del 1980 di cui alla nota 32: "Agire sul lessico anziché nella sostanza accelera con false suggestioni il processo disgregativo della comunità ebraica".

<sup>57</sup> Il dibattito al riguardo è vivace da sempre, ma solo di recente si è esteso all'Italia. L'ebraismo ortodosso è restio a queste "inclusioni", avendo poca fiducia nella capacità di assimilare nella collettività ebraica (e ad assicurare l'ebraicità delle famiglie di origine mista nel tempo) non ebrei che non aderiscano pienamente all'ortodossia religiosa in sede di conversione. Cfr. gli interventi di Rav Riccardo Di Segni su *Ha Keillah*, marzo 2019 "Meglio tanti ma buoni, e il commento critico di U. CAFFAZ, *Buoni ma pochi*, ivi, maggio 2019; i vari interventi di Rav A.M. SOMECH, *Cosa ci insegna la Brexit* (nonostante il titolo vi si tratta di conversione di minori), in *Pagine Ebraiche*, settembre 2016, e mio il commento critico *Il nodo delle conversioni dei minori*, ivi, novembre 2016. Il vivace dibattito in tema include da ultimo un altro intervento di Rav A.M. SOMECH, *Rabbini di tutta Italia unitevi*, e uno di rav R. DELLA ROCCA, *Per un Ghiur comunitario*, entrambi ivi luglio 2019. Sarebbe troppo lungo analizzare lo studio di Rav R. DI SEGNI, *Un secolo di conversioni all'ebraismo nella Comunità Ebraica di Roma (1915-2015)*, in *Rassegna mensile di Israel*, 2017, n. 2-3, pp. 63-91, i cui risultati si prestano a diverse interpretazioni ma che evidenziano comunque una quota significativa di ebrei figli di matrimonio misto (madre non ebrea) che rimangono legati alla Comunità, specie se cresciuti in un ambito educativo comunitario.

<sup>58</sup> Le norme dell'intesa in tema di rispetto della libertà religiosa e della pratica dei riti



sedute del Consiglio UCEI ha una portata limitata. Gli osservatori hanno diritto di presenziare, salvo motivate deroghe, e prendere la parola. Non votano (come precisato dal successivo art. 42.6<sup>59</sup>), e quindi non incidono sulla formazione della volontà dell'UCEI e la composizione dei suoi organi. L'ammissione di un ente, o meglio dei suoi rappresentanti, è limitata testualmente alle riunioni di Consiglio. Essi non partecipano alla restante vita e attività dell'UCEI. È dunque pienamente compatibile con la auto-definizione delle Comunità e l'Unione come appartenenti al filone dell'ortodossia e il funzionamento degli organi in conformità allo Statuto.

La partecipazione di osservatori della FIEP rappresenta anzi un corretto utilizzo dello strumento di ascolto da parte dell'ebraismo "ufficiale" di realtà e movimenti ebraici specifici che si è voluto prevedere con l'introduzione di questa disposizione in sede di revisione dello Statuto nel 2010<sup>60</sup>. Questo è vero per altre organizzazioni ebraiche non religiose, ma sociali e culturali come l'UGEI (Unione Giovani Ebrei d'Italia) e l'ADEI (Associazione Donne Ebreo d'Italia, aderente alla WIZO - *Women International Zionist Organisation*) già ammessi, oppure per altre organizzazioni anche di tipo religioso "più ortodosse", che potrebbero chiedere di diventare osservatori in futuro e ne avrebbero anch'esse titolo. Si tratta non solo di ascolto ma di dialogo, come è nello spirito di strutture comunitarie quali le Comunità e l'Unione.

Aggiungo che l'art. 41.8 non postula che le associazioni ed enti ammessi come osservatori siano composte da soli ebrei o che i loro iscritti debbano essere iscritti a una Comunità. Ben si possono includere enti che

---

ebraici risponde anche alle esigenze degli ebrei non ortodossi, che tali riti scarsamente praticano (e non ne hanno altri).

<sup>59</sup> *"Partecipano alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni ed enti di cui all'art. 41, comma 8. Possono assistere alle riunioni del Consiglio gli iscritti alle Comunità che ne abbiano fatto preventiva richiesta con le modalità di cui al Regolamento, salvo che il Consiglio, su proposta del Presidente abbia deliberato di non consentire la presenza di terzi in tutto o in parte ad una riunione per ragioni di riservatezza"*.

<sup>60</sup> Vedi anche nello stesso senso l'art. 41.10: *"La prima riunione del Consiglio successiva all'elezione della Giunta è dedicata a dibattere le questioni di interesse generale dell'ebraismo italiano ed alla formulazione di indirizzi generali e programmatici per l'attività dell'Unione. A tale riunione partecipano con diritto di intervenire i consiglieri delle Comunità ed i soggetti di cui al comma 8. Sono altresì invitati a partecipare con diritto di intervenire i rappresentanti delle associazioni ebraiche (culturali, religiose, sportive, sionistiche, giovanili) che appartengono ufficialmente ad una organizzazione ebraica internazionale"*. Si tratta di disposizioni introdotte nel 2010 quando lo Statuto è stato revisionato allargando il consiglio a una cinquantina di rappresentanti eletti direttamente in sede comunitaria e sopprimendo il Congresso quadriennale - aperto a osservatori - che eleggeva un consiglio ristretto di 12 membri e tre rabbini, come in precedenza previsto per le Comunità israelitiche dai decreti del 1930-31.



operano nell'ambito della collettività degli ebrei e a loro favore ma che ricomprendano anche di non ebrei. Tra i compiti che spettano alle Comunità ai sensi dell'art. 1.2 dello Statuto ve ne sono vari che possono essere curati, e sono in effetti notoriamente curati, anche da associazioni indipendenti di questo tipo<sup>61</sup>. Così un'associazione come l'Amicizia Italia - Israele ben potrebbe essere ammessa, considerato che essa opera (anche) nella realtà dell'ebraismo italiano e persegue finalità condivise con quelle delle Comunità e dell'Unione. Anche a questa stregua la FIEP ha certo titolo a essere ammessa.

### 3. *Considerazioni finali.*

Le varie realtà operanti nell'ebraismo italiano, laiche o religiose, hanno anche titolo a richiedere supporti economici o organizzativi, comunque per attività di tipo sociale aperte, alle Comunità e all'Unione, specie per iniziative congiunte, nei limiti naturalmente delle disponibilità<sup>62</sup>. In una prospettiva più ampia, l'Unione dovrà individuare eventualmente ulteriori canali anche per "rappresentare" verso l'esterno queste varie realtà dell'ebraismo italiano, di diverso orientamento da quello ufficiale, nella sua qualità di rappresentante della "confessione ebraica", come è suo obbligo e responsabilità nell'assetto vigente. Questa eventualità non dovrebbe essere frequente, in quanto la società e l'ordinamento giuridico democratico offrono numerosissimi canali con cui enti, gruppi e associazioni interloquiscono con l'esterno e possono valere le loro istanze (incontri formali e informali con le autorità, partecipazione ad associazioni e gruppi di interesse, manifestazioni, rappresentanza politica, uso dei mass media, ecc.). Certo, se le Comunità e l'Unione vogliono continuare a essere, come devono, contenitori per tutto l'ebraismo italiano e rappresentarlo tutto, secondo il dettato dello Statuto e dell'Intesa e la tradizione unitaria che lo caratterizza, una approfondita riflessione al riguardo sarà necessaria.

Se la dichiarazione della Giunta dell'Unione di cui sopra, in cui fieramente si rivendica la propria "collocazione inequivocabile" nell'ambito dell'ebraismo ortodosso, volesse invece preludere a limitare le proprie attività e la propria rappresentanza a questo ambito, contrariamente alla tradizione e al dettato di Statuto e di Intesa, si incontrerebbero formidabili

---

<sup>61</sup> Così per la lettera (m) "[...] promuovere i contatti spirituali e culturali con Israele [...]" e (n) "aiutare gli ebrei perseguitati o in stato di necessità; combattere il razzismo e l'antisemitismo, il pregiudizio e l'intolleranza ovunque e comunque si manifestino".

<sup>62</sup> Cfr. la notizia in *Moked* del 15 luglio 2019 sull'offerta di partecipare all'iniziativa *Moishe House* del movimento *conservative*, rivolta al mondo giovanile, che ha suscitato riserve da parte dei rabbini del Consiglio dell'Unione.



difficoltà. La prima mi appare quella che la “confessione ebraica” è unica nella realtà dell’ebraismo contemporaneo, pur nella varietà delle sue principali correnti, e unica l’ha considerata lo Stato italiano in sede di Intesa. Una pluralità di intese ebraiche mi sembra quindi improponibile, oltre che prefigurare un percorso di divisioni e frammentazione che non risponde al comune sentire degli ebrei d’Italia, alla loro storica fratellanza, alle loro esigenze di valorizzare al meglio le scarse risorse.

Spetta in primo luogo alla rappresentanza, laica e rabbinica, dell’ebraismo italiano, come ricordava Tullia Zevi nell’intervento citato in premessa, agire con senso di responsabilità e moderazione perché l’unità nella diversità sin qui mantenuta con successo dall’ebraismo italiano possa continuare a caratterizzarlo positivamente.